

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1° SETTEMBRE 2009, N. 33534: la natura di “zona boscata” è indipendente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale.

«la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale. ».



N. **39927/08** Registro generale
N. 775 Sentenza

33534/09

34



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. Aldo Grassi	Presidente
2. dr. Alfredo Teresi	Consigliere
3. dr. Aldo Fiale	Consigliere
4. dr.ssa Guicla I. Mulliri	Consigliere <i>rel.</i>
5. dr. Giulio Sarno	Consigliere

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Spiniello Vittorio, nato a *Scotelella il 4-1-1950;* 
indagato artt. 323 c.p., 44 lett. b) T.U. 380/01, 146, 181 D. L.vo 42/04

avverso *l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Avellino* in data 24.9.08

Sentita la relazione del cons. Guicla I. Mulliri;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

o s s e r v a

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale per il Riesame ha respinto la relativa richiesta di revisione del provvedimento con cui il G.i.p. aveva convalidato e disposto il sequestro preventivo del cantiere edile facente capo al ricorrente sul presupposto che fossero in atto attività edilizie (lavori di sbancamento per l'esecuzione di un fabbricato per civile abitazione in cemento armato, per la quale



era stato acquisito il permesso di costruire da parte del Comune di Grottolella) la cui illiceità derivava dal fatto che il permesso di costruire era stato rilasciato senza la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo:

1) violazione di legge da rinvenirsi nel fatto che erroneamente il Tribunale ha qualificato come boschiva l'area destinata all'edificazione dal momento che, per contro, trattandosi di zona destinata e coltivata a nocciolo e seminativi arborati vari, non sottostà alla disciplina di cui al D.L.vo 42/04 bensì agli artt. 14 e 15 della legge Regionale Campania del 7.5.96 n. 11 che non definisce come bosco tale area. Ed infatti, l'art. 142 del D.L.vo 42/04 rinvia, per la definizione di bosco, al D.L.vo 18.5.01 n. 227 che, all'art. 2, rinvia alla legge regionale. Il ragionamento del Tribunale risulta, quindi, erroneo sia per tale motivo, sia perché contraddittorio in quanto, pur muovendo da premesse corrette, finisce per valorizzare elementi contrari, frutto di valutazioni personali ed in contrasto con gli elementi di fatto risultanti dalla documentazione in atti (specie le foto). Si fa, altresì, notare che è irrilevante la presenza di alcune piante di alto fusto delimitanti lo scavo come pure censurabile il fatto che il Tribunale abbia ignorato la circostanza che nella medesima zona si nota una consistente edificazione già autorizzata dal comune di Grottolella.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. *Motivi della decisione* - Il ricorso è inammissibile perché si sviluppa su argomenti che implicano una valutazione fattuale preclusa in questa sede.

Dirimente è il fatto che il Tribunale, nel proprio provvedimento - in maniera logica e fondata sulle emergenze procedurali - affermi la natura boschiva della zona interessata dal sequestro, valorizzando il fatto che si sia in presenza di uno importante sbancamento (per far spazio ad un edificio) sì che, allo stato, nulla è dato sapere circa la situazione preesistente dei luoghi. La circostanza, poi, che l'area sia contornata da castagni è giustamente evocata come indiziante della preesistenza di alberi di alto fusto.

A tale stregua, l'argomentare opposto del ricorrente è indimostrato e di certo non verificabile in questa sede non essendo sufficiente obiettare che l'area in esame non costituirebbe "bosco" solo perché destinata catastalmente a nocciolo anche perché l'art. 14 L. R. (che viene invocato come dimostrazione del fatto che i noccioli non costituirebbero bosco) si limita ad affermare, al comma 1, che *"sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico"*. Il principio è comune anche alla elaborazione giurisprudenziale di questa S.C. - giustamente evocata nel provvedimento impugnato (Sez. III, 21.3.06, Bagnasco, Rv. 234318) - ove si afferma che *"la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale"*.



Ne deriva che la conclusione cui perviene il Tribunale è corretta e, dalla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.

dichiara

inammissibile il ricorso e

condanna

il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell'udienza del 21 maggio 2009

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Giulia Mulliri*)

Il Presidente

(*dr. Aldo Grassi*)

